

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F', sui lavori pubblici;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada consortile che accede all'abitato di Rocca-massima e unisce tale Comune alla provinciale Artena-Giulianello, in provincia di Latina, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1955

GRONCHI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1955
Registro n. 37 Lavori pubblici, foglio n. 237

(5922)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
20 settembre 1955.

Classificazione tra le provinciali della strada comunale dalla trasversale Sarda, per Onifai, Irgoli, a Loculi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 1° aprile 1952, n. 255, con la quale l'Amministrazione provinciale di Nuoro ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada comunale dalla trasversale Sarda, per Onifai, Irgoli, a Loculi;

Ritenuto che contro la deliberazione, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 12 maggio 1955, n. 1194;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F', sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada comunale dalla trasversale Sarda, per Onifai, Irgoli, a Loculi, in provincia di Nuoro, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1955

GRONCHI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1955
Registro n. 37 Lavori pubblici, foglio n. 247

(5924)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 novembre 1955.

Nomina della Commissione dei revisori dei conti dell'Istituto centrale di statistica per il biennio 1° novembre 1955-31 ottobre 1957.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285;

Visto l'art. 7 del regolamento interno dell'Istituto centrale di statistica;

Visto l'art. 3 del regio decreto 8 aprile 1939, n. 720;

Ritenuto doversi procedere alla nomina della Commissione dei revisori dei conti dell'Istituto centrale di statistica per il biennio 1° novembre 1955-31 ottobre 1957;

Vista la nota 26 settembre 1955, n. 7687, con la quale il presidente della Corte dei conti conferma quale presidente del Collegio di cui sopra il presidente di sezione onorario dott. Corrado Pinelli;

Vista la lettera 22 ottobre 1955, n. 146071, con la quale il Ministero del tesoro conferma come proprio rappresentante nel Collegio il dott. Aldo Contino, direttore capo divisione in servizio presso la Ragioneria generale dello Stato;

Decreta:

La Commissione dei revisori dei conti dell'Istituto centrale di statistica per il biennio 1° novembre 1955-31 ottobre 1957 è costituita come appresso:

Presidente:

Pinelli dott. Corrado, presidente di sezione onorario della Corte dei conti.

Membri:

Capozzi dott. Enrico, ragioniere capo dell'Amministrazione dell'interno addetto al Gabinetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Contino dott. Aldo, delegato del Ministero del tesoro;

Perassi prof. Tommaso, professore universitario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 novembre 1955

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Sottosegretario di Stato

Russo

(6040)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1955.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona posta a sud di Bologna, sita nell'ambito di quel Comune.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1949, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Bologna per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 5 novembre 1954 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona posta a sud di Bologna, sita nell'ambito del comune di Bologna;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Bologna, senza che sia stata prodotta alcuna opposizione;

Riconosciuto che la zona predetta oltre a costituire con le cospicue ville contornate da rilevanti parchi con le interessanti località quali Paderno, Gaibola, Casaglia, Osservanza, ecc., un quadro naturale di singolare bellezza panoramica, offre inoltre, con le strade in essa contenute, vari e suggestivi belvederi accessibili al pubblico dai quali si può godere la visuale della città e del circostante ambiente collinare;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Bologna, delimitata a nord dal viale Aldini e dalla via Saragozza; a ponente dal rio Meloncello e dal complesso del Monte della Guardia, a sud dalle vie di Monte Albano e di Casaglia fino alla chiesa di Casaglia, e da questa, in linea retta, fino alla chiesa di Gaibola, dalle vie di Pozzetti, dei Colli, delle Lastre; a levante dalle vie di Monte Donato, Santa Liberata, San Vittore e San Mamolo, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Bologna.

La Soprintendenza ai monumenti di Bologna curerà che il comune di Bologna provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 9 novembre 1955

p. Il Ministro: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Bologna

Verbale della seduta del 5 novembre 1954

In questo cinque novembre millenovecentocinquantaquattro alle ore 10 presso la sede della Soprintendenza ai monumenti dell'Emilia in Bologna, via Belle Arti 42, si è riunita la Commissione provinciale per la compilazione dell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Bologna.

(Omissis).

si è deliberato in merito al seguente ordine del giorno: opportunità di elencare la zona a sud di Bologna compresa fra le due zone già elencate del Monte della Guardia e quella delimitata dalle vie Toscana e San Mamolo.

Di conseguenza la Commissione esprime unanime il seguente parere: considerato che la zona delimitata a nord dal viale Aldini e dalla via Saragozza; a ponente dal rio Meloncello, e dal complesso già elencato del Monte della Guardia; a sud dalle vie di Monte Albano e di Casaglia fino alla chiesa di Casaglia, e da questa, in linea retta, fino alla chiesa di Gaibola; dalle vie di Pozzetti, dei Colli, delle Lastre; a levante dalle vie di Monte Donato, Santa Liberata, San Vittore e San Mamolo, si inserisce fra due zone vincolate; che essa stessa

presenta caratteristici punti di vista e belvederi verso la città e verso le circostanti colline; che comprende cospicue ville contornate da rilevanti parchi quali l'Aldini, Villa Barizziana, Villa Spada, Villa Comi, Villa Ghigi ed altre; nonché diverse località di notevole interesse paesistico quali: Paderno, Gaibola, Casaglia, Osservanza ed altre che nell'insieme costituiscono un complesso di cose immobili, componenti un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, raggiunto con la spontanea concordanza fra l'espressione della natura e del lavoro umano in quanto si offre come magnifico fondale visto da molte strade e quartieri della città;

Considerato inoltre che le strade in essa contenute costituiscono in molti tratti suggestivi belvederi verso la città e verso il circostante ambiente collinare;

Decide ai sensi dei commi terzo e quarto dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, di elencarle ai sensi dell'art. 2 della citata legge, fra le bellezze naturali della provincia di Bologna.

La Commissione inoltre auspica che nella zona elencata sia protetta, migliorata ed incrementata la vegetazione arborea; che l'edilizia vi sia disciplinata in modo che abbia carattere estensivo con altezze limitate, e con arretramento dai cigli stradali; e che per densità, volume, colore e tipo di recinzione, sia in armonia con l'ambiente paesistico.

Alle ore 11,30 null'altro avendo da deliberare, la riunione è sciolta.

Il soprintendente: Raffaello NICCOLI

Il segretario: Carlo STANZANI

(6021)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA 10 agosto 1955.

Autorizzazione all'Ospedale civile di Ancona «Umberto I» ad eseguire esperimenti di vivisezione su animali a sangue caldo per scopi scientifici.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il disposto del secondo comma dell'art. 1 della legge 1° maggio 1941, n. 615, emanato a modifica del regio decreto 12 giugno 1931, n. 924;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, sull'ordinamento ed attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

Art. 1.

L'Ospedale civile di Ancona «Umberto I» è autorizzato ad eseguire esperimenti di vivisezione su animali a sangue caldo per scopi scientifici, nei propri locali. Il prof. Franco Bianchi, primario urologo dell'Ospedale suddetto è responsabile dell'osservanza delle norme contenute nella legge 1° maggio 1941, n. 615.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore all'atto della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 agosto 1955

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
TESSITORI

Il Ministro per la pubblica istruzione

ROSSI

(6041)